



COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

CRONOLOGIA DEGLI ATTI			
<i>Oggetto</i>	<i>organo</i>	<i>numero</i>	<i>data</i>
ADOZIONE	C.C.	11/2	27/01/2010
MODIFICA	C.C.	58	15/11/2017

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – COMPETENZE
- ART. 3 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE
- ART. 4 – RESPONSABILITA'
- ART. 5 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- ART. 6 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

TITOLO II - CIMITERO

- ART. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
- ART. 8 – CARATTERISTICHE, CHIUSURA E VERIFICA DEI FERETRI
- ART. 9 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO
- ART. 10 – TRASPORTI FUNEBRI
- ART. 11 – RITI RELIGIOSI E CIVILI
- ART. 12 – CIMITERO COMUNALE
- ART. 13 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
- ART. 14 – AMMISSIONE AL CIMITERO
- ART. 15 – INUMAZIONE
- ART. 16 – TUMULAZIONI
- ART. 17 – TUMULAZIONI PROVVISORIE
- ART. 18 – ESUMAZIONI
- ART. 19 – ESUMAZIONI ORDINARIE
- ART. 20 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 21 – ESTUMULAZIONI
- ART. 22 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- ART. 23 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 24 – TRASLAZIONE DI FERETRI
- ART. 25 – OGGETTI DA RECUPERARE
- ART. 26 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI
- ART. 27 – CREMATORIO
- ART. 28 – MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART. 29 – URNE CINERARIE
- ART. 30 – ORARIO
- ART. 31 – ACCESSO AL CIMITERO
- ART. 32 – NORME DI COMPORTAMENTO
- ART. 33 – EPIGRAFI
- ART. 34 – MONUMENTI E ORNAMENTI
- ART. 35 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
- ART. 36 – INTERVENTI SOSTITUTIVI DA PARTE DEL COMUNE
- ART. 37 – LAVORI A CURA DI PRIVATI
- ART. 38 – RESPONSABILITÀ E MODALITÀ OPERATIVE NELL' ESECUZIONE DELLE OPERE
- ART. 39 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ E DELLA
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
- ART. 40 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

TITOLO III - CONCESSIONI

- ART. 41 – SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 42 – ATTI DI CONCESSIONE
- ART. 43 – DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 44 – MODALITA DI CONCESSIONE DI CAPPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA
- ART. 45 – MODALITA DI CONCESSIONE DI LOCULI
- ART. 46 – CONCESSIONI PREGRESSE
- ART. 47 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- ART. 48 – CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE
- ART. 49 – SUBENTRI
- ART. 50 – RINUNCIA
- ART. 51 – DECADENZA
- ART. 52 – REVOCA
- ART. 53 – ESTINZIONE

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- ART. 54 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA PER MERITI PARTICOLARI
- ART. 55 – PAGAMENTO DEI SERVIZI E DEI CANONI CONCESSORI
- ART. 56 – SANZIONI
- ART. 57 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali: quelli relativi alla destinazione di salme, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri; quelli relativi alla gestione e custodia del cimitero e locali annessi; quelli relativi alla concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata; quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria e cimiteriale di competenza del Comune connesse con la qualifica di Ufficiale di Stato Civile o di Autorità Sanitaria Locale sono esercitate dal Sindaco. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti dei Responsabili degli uffici e dei servizi ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n.267/2000.
2. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui agli artt. 112 e 113 del T.U. del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, con atti della Giunta Comunale, del Segretario Generale e dei Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.
4. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

ART. 3 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria e cimiteriale, individuato dalla Giunta con atti di organizzazione, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria e cimiteriale su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Concorrono con il Responsabile del servizio di polizia mortuaria e cimiteriale all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Area Ambiente e Territorio, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 4 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone non dipendenti, o per danni causati dall'uso di mezzi e strumenti di sua proprietà (a disposizione eventualmente dei terzi affidatari o del pubblico) difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.
2. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica, ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.
3. A tale scopo, il Sindaco può, con propria ordinanza, regolare particolari situazioni, attività o comportamenti che coinvolgano il pubblico, che non risultino già disciplinati dal presente regolamento.

ART. 5 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. L'onerosità o la gratuità dei servizi afferenti l'attività funebre cimiteriale è stabilita sulla base della normativa vigente in materia.
2. Per i non residenti in vita a Civate al Piano, deceduti nel territorio comunale, per i quali ricorra una delle condizioni particolari di gratuità di servizi normalmente onerosi, verranno erogati i servizi funebri e/o cimiteriali minimi dovuti, previa acquisizione dal Comune di ultima residenza del defunto di impegno al pagamento dei servizi erogati.
3. Il Comune si fa carico della sepoltura e del monumento funebre di cittadini che abbiano dato particolare lustro alla comunità cividatese. Compete alla Giunta Comunale, con motivata deliberazione, individuare i destinatari della presente disposizione.

ART. 6 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il cimitero comunale sono tenuti ben visibili al pubblico:
 - a. il calendario e l'orario di apertura al pubblico;
 - b. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Presso il cimitero è altresì tenuta a disposizione del pubblico copia del presente Regolamento, nonché copia dei provvedimenti di fissazione delle tariffe relative ai servizi funerari e cimiteriali.

TITOLO II – CIMITERO

ART. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva, ovvero se la salma risulta portatrice di radioattività, devono tassativamente osservarsi le prescrizioni normative previste per i casi di specie.

ART. 8 – CARATTERISTICHE, CHIUSURA E VERIFICA DEI FERETRI

1. I feretri devono avere le caratteristiche imposte dalla vigente normativa.
2. Analogamente le operazioni di verifica e chiusura dei medesimi devono conformarsi alle prescrizioni normative in essere.

ART. 9 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 10 – TRASPORTI FUNEBRI

1. I cortei funebri devono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero, se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non devono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
3. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dall'ambito del comune è autorizzato dal Sindaco, secondo le prescrizioni che seguono. L'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesto di effettuare la sosta del feretro in

altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, l'autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

4. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco. Al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente comma è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.
5. Il trasporto fuori dall'ambito del Comune deve farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corte.
6. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto, ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.
7. Tanto nel caso del comma precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, per quanto possibile, percorrere la strada più corta.
8. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.
9. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

ART. 11 – RITI RELIGIOSI E CIVILI

1. Il feretro può sostare in chiesa o in altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
2. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; detti spazi, devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

ART. 12 – CIMITERO COMUNALE

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27.7.1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero esistente sito in territorio comunale, con accesso dalla via G. Marconi.
2. E' vietato il seppellimento in luoghi differenti dal cimitero di cui al precedente comma, fatte salve le autorizzazioni diverse ammesse dalla normativa vigente.
3. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Comune, che li esercita anche a mezzo di terzi affidatari.

ART. 13 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. In conformità alla normativa vigente, il Comune approva un piano cimiteriale che tenga conto delle necessità di sepoltura per i successivi 20 anni.
2. Trascorsi 10 anni dalla sua approvazione, si provvede alla verifica della rispondenza di detto piano alle necessità originariamente ipotizzate e, se dal caso, si procede al suo adeguamento alle nuove esigenze eventualmente emerse.

ART. 14 – AMMISSIONE AL CIMITERO

1. Nel cimitero comunale sono accolti, compatibilmente con la rispettiva destinazione e senza distinzione di razza, di cittadinanza, di religione, i cadaveri o i resti mortali:
 - a. di persone decedute nel territorio del Comune;
 - b. di persone residenti nel Comune al momento del decesso;
 - c. di persone aventi diritto alla tumulazione in tombe o cappelle di famiglia;
 - d. di persone nate nel Comune di Civate al Piano o che hanno avuto in vita la residenza, anagraficamente documentata, nel Comune di Civate al Piano per almeno cinque anni;
 - e. di persone residenti presso case di riposo, istituti e simili, la cui ultima residenza era presso il Comune di Civate al Piano;
 - f. di persone, ovunque residenti al momento del decesso, che abbiano già presente presso il cimitero di Civate al Piano il coniuge o convivente more uxorio (purché la convivenza risulti documentata al momento del decesso), un genitore, un figlio od un fratello/sorella (anche unilaterale).
2. Nel cimitero comunale sono altresì accolti i nati morti, i prodotti abortivi ed i prodotti del concepimento generati da soggetti aventi diritto alla sepoltura nei cimiteri cittadini, nonché i resti mortali e le parti anatomiche riconoscibili degli stessi soggetti.
3. Possono altresì essere accolti nel cimitero comunale i cadaveri o i resti mortali dei soggetti che avevano maturato, in vita, particolari benemerienze culturali, sociali, politiche, religiose, sportive ecc., per i quali risulti documentato che, viventi, avevano manifestato tale desiderio; l'accoglimento è in ogni caso subordinato all'adozione di un formale provvedimento della Giunta Comunale che dichiari, motivatamente, la sussistenza di un pubblico interesse in tal senso.

ART. 15 – INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione (sepoltura di feretro in terra) hanno la durata di 20 anni dal giorno del seppellimento.
2. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile.

3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dalla normativa in vigore.
4. Ogni feretro destinato all'inumazione è sepolto in una fossa separata dalle altre.
5. Sulla fossa può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba avente le dimensioni massime di cm 170 di lunghezza per 70 di larghezza e/o di una lapide in pietra o marmo avente le dimensioni massime di cm 130 di altezza per 70 di larghezza.
6. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, dell'anno, mese e giorno della morte e dei nomi di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda, è facoltà della Giunta comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.
7. Nel caso straordinario di contestuale inumazione di due persone legate da vincoli affettivi, decedute in occasione di unico evento, le due fosse adiacenti possono avere distanza inferiore da quella canonica e possono essere coperte da un unico manufatto tombale.
8. E' vietata la posa in opera di lastre sepolcrali, di copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno. Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi.
9. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
10. Lapidi, cippi e ornamenti funerari in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione. Gli ordinativi ed i costi per l'installazione delle lapidi, dei copritomba, ecc., per la loro manutenzione e per la conservazione dello stato di decoro, competono interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
11. Gli uffici comunali competenti potranno d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.
12. Nel caso di inadempienza a quanto prescritto dal Comune, in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede direttamente con addebito delle spese agli interessati.

ART. 16 – TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cellette-ossario costruite dal Comune, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.

3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di legge in vigore.

ART. 17 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. A richiesta di parte, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo, previo pagamento di un canone in misura pari al 20% di quello stabilito in tariffa.
2. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per effettuare lavori di ripristino di tombe o cappelle private;
 - b. in attesa di effettuare esumazioni da tombe o cappelle per far posto a nuovi feretri;
 - c. in attesa del trasferimento del feretro ad altra sepoltura fuori del cimitero comunale.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata in un massimo di 24 mesi, non prorogabile.
4. Scaduto il termine massimo di occupazione, così come previsto al precedente comma 3, qualora per causa non imputabile al Comune non fosse agibile la sepoltura definitiva ovvero il richiedente non si fosse attivato per la stipula della concessione definitiva, si provvederà, previa diffida, ad inumare la salma in campo comune, a spese dell'interessato.
5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

ART. 18 – ESUMAZIONI

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa, dal presente Regolamento. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazione effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione.
2. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.

ART. 19 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono, di norma, dopo venti anni dalla inumazione e possono aver luogo esclusivamente nei mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL.
2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Servizio Cimiteriale. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione ordinaria è eseguita secondo le disposizioni di legge. In aggiunta, il Comune provvederà ad inviare al concessionario, o ai suoi eredi, una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.

3. Con ordinanza del Sindaco è disposta la chiusura del cimitero durante le operazioni di esumazione ordinaria. Ad esse possono assistere i coniugi, parenti ed affini fino al 6° grado.
4. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulti mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.
5. Nel caso in cui il cadavere non risulti completamente mineralizzato, i resti mortali possono:
 - a. permanere nella fossa originaria, ovvero venire trasferiti in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in 5 anni;
 - b. essere avviati a cremazione previo assenso degli aventi diritto, ovvero in caso di disinteresse corrispondente a tacito assenso;
 - c. essere raccolti in una cassetta-ossario e venire tumulati in sepoltura privata.
6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al precedente comma 2, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata al precedente comma 5 lettera a) o nell'avvio a cremazione.
7. Salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, tutte le operazioni connesse con le esumazioni ordinarie sono a titolo oneroso.

ART. 20 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione ventennale, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - a. ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b. trasporto in altra sepoltura;
 - c. cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie diverse da quelle di cui alla lettera a) possono essere eseguite esclusivamente nei mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali e, se presente, dal personale tecnico ispettivo dell'ASL.

4. Le esumazioni straordinarie di cui alle lett. b) e c) del comma 1 sono richieste con apposita istanza dai concessionari, o dai loro eredi. Preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione dovrà verificarsi:
 - a. che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato;
 - b. l'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
 - c. la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.
5. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ASL competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.

ART. 21 – ESTUMULAZIONI

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un feretro sepolto in un loculo ricavato in un manufatto in muratura fuori terra o sotto terra. Le estumulazioni sono disciplinate, oltre che dalla vigente normativa, dal presente Regolamento.
2. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

ART. 22 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza della relativa concessione.
2. Le estumulazioni ordinarie possono aver luogo esclusivamente nei mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL.
3. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Servizio Cimiteriale. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione ordinaria è eseguita secondo le disposizioni di legge. In aggiunta, il Comune provvederà ad inviare al concessionario, o ai suoi eredi, una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.
4. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulti mineralizzato o meno, al momento dell'estumulazione.
5. Nel caso in cui il cadavere non risulti completamente mineralizzato, i resti mortali possono:
 - a. venire inumati in apposita fossa, posta in un reparto opportunamente individuato, previa apertura o eliminazione e sostituzione della cassa in metallo; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda

idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa di inumazione è fissato in 5 anni.

- b. essere avviati a cremazione previo assenso degli aventi diritto, ovvero in caso di disinteresse corrispondente a tacito assenso;
6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti mortali, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione ordinaria di cui al precedente comma 2, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata al precedente comma 5 lettera a) o nell'avvio a cremazione.
 7. Tutte le operazioni connesse con le estumulazioni ordinarie sono a titolo oneroso.

ART. 23 – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie delle salme tumulate si eseguono prima della scadenza della concessione e sono ammesse soltanto nei seguenti casi:
 - a. ordine dell'autorità giudiziaria;
 - b. trasporto in altra sepoltura;
 - c. cremazione.
2. Le estumulazioni straordinarie diverse da quelle di cui alla lettera a) e b) possono essere eseguite esclusivamente nei mesi da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL.
3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie di cui all'art. 20 del presente regolamento.

ART. 24 – TRASLAZIONE DI FERETRI

1. Non è consentita la traslazione di feretri, fatti salvi i casi derivanti da cause di forza maggiore o per ricongiungimenti di spoglie di familiari:
 - a. da tombe o cappelle di famiglia a loculi o biloculi;
 - b. da loculo ad altro loculo, salvo il caso che ciò sia richiesto da esigenze dell'Amministrazione comunale per la funzionalità della struttura comunale;
 - c. dal loculo a biloculo, salvo il caso di una nuova concessione di biloculo ottenuta in presenza di un decesso; in tal caso il concessionario non ha diritto alla restituzione di somme per il periodo di non utilizzazione del loculo;
 - d. da biloculo a loculo;
 - e. da qualsiasi sepoltura a tumulazione verso campo di inumazione; pertanto l'inumazione è consentita esclusivamente solo in presenza di un decesso;
 - f. da campo di inumazione a loculo.¹

¹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 15.11.2017

2. Per i feretri provenienti da altri cimiteri non è consentita l'inumazione in campo.

ART. 25 – OGGETTI DA RECUPERARE

3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.
4. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro tra gli atti del Servizio Cimiteriale.
5. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
6. Nel caso di cui al comma 3, la verifica del diritto alla consegna sarà limitata al sommario accertamento della natura di erede in capo al richiedente.

ART. 26 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 10 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge.
2. Nel caso di disinteresse degli aventi diritto entro i termini citati nel primo comma, il recupero dei manufatti da parte del Comune avviene senza intenzione di curarne l'integrità. Le croci, le lapidi, i copritomba e gli altri manufatti che rimanessero integri dopo detto recupero, possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai Servizi sociali del Comune, per collocarli sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, a condizione che i materiali ceduti siano in buono stato di conservazione e abbiano i requisiti tecnici prescritti.
3. Ricordi strettamente personali integralmente recuperati dal Comune possono, a richiesta, essere concessi alla famiglia interessata.
4. I manufatti di valore artistico o storico divenuti di proprietà comunale sono conservati, in quanto possibile, all'interno del Cimitero.

ART. 27 – CREMATORIO

1. Il Comune, non avendo dotato il Cimitero di forno crematorio, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.

2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

ART. 28 – MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata in presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente.
2. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio di Stato Civile, in quanto preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi.

ART. 29 – URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. In relazione alla destinazione, l'urna deve essere di materiale resistente o biodegradabile.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia che viene identificata nell'ossario. Può, altresì, essere autorizzata la collocazione in altra sepoltura privata come posa cassetina.
4. L'urna contenente le ceneri può anche essere collocata in una nicchia realizzata in materiale resistente non biodegradabile e a chiusura ermetica, ricavata sotto il piano del terreno nel perimetro della fossa per le sepolture di feretri ad inumazione ottenute in concessione ventennale.¹
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel Giardino delle Rimembranze.

ART. 30 – ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 31 – ACCESSO AL CIMITERO

1. Fatto salvo quanto successivamente previsto in materia di svolgimento di lavori, l'ingresso dei visitatori nei cimiteri è di norma consentito solo a piedi. E' in ogni caso possibile introdurre carrozzine e similari a servizio dei soggetti con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e per il trasporto di bambini.
2. Nel cimitero possono inoltre essere introdotti veicoli a braccia di ridotte dimensioni funzionali alla cura delle tombe.

¹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 15.11.2017

3. L'accesso ai cimiteri è vietato:
 - a. agli animali, a meno che non si tratti di cani a servizio dei ciechi o di animali di affezione di piccolissima taglia costantemente portati a braccia;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o che si trovino comunque in condizioni non adeguate alla sacralità del luogo;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, o qualunque attività diversa da quella legata alle onoranze funebri, nonché alla posa, pulizia e manutenzione delle tombe;
4. L'accesso nei cimiteri per l'esecuzione di lavori o per motivi di studio, ricerca o statistica è regolato dal funzionario comunale responsabile della gestione dei cimiteri, ed è subordinato a preventiva autorizzazione dello stesso.

ART. 32 – NORME DI COMPORTAMENTO

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in particolare:
 - a. tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce o parlare al telefono cellulare;
 - b. introdurre oggetti irriverenti;
 - c. rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio;
 - i. eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e (per le tombe altrui) senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j. affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;
 - k. turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. esercitare qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 33 – EPIGRAFI

1. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di plurilinguismo, le epigrafi devono essere di norma redatte in lingua italiana. Fatte salve le locuzioni latine d'uso, l'utilizzo di altre lingue, anche arcaiche, è ammesso solo dopo che sia stato ottenuto il nulla osta del funzionario comunale competente per materia, da emanarsi previa presentazione in Comune della traduzione in italiano dell'epigrafe in altra lingua.
3. Le epigrafi abusive, nelle quali figurino errori di scrittura o contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle assentite, sono rimosse dal Comune a spese di chi ha richiesto la posa del monumento, previa diffida a provvedere in proprio.

ART. 34 – MONUMENTI E ORNAMENTI

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, purché rispondenti alle forme, misure, colori e materiali previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale e, nelle more di approvazione dello stesso, da apposita ordinanza del Sindaco.
2. Per le sepolture a terra, la posa di monumenti di qualunque specie e natura è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione di inizio attività nella quale:
 - a. venga dichiarata espressamente la rispondenza alle prescrizioni di cui al comma precedente;
 - b. sia compreso – come allegato – un progetto di massima del monumento comprensivo di tutti gli elementi necessari alla sua valutazione di conformità (dimensioni, materiali, colori, etc.).
3. Salvo comunicazioni da parte del Comune, la posa del monumento potrà aver luogo trascorsi 30 giorni dalla presentazione della DIA.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero.
5. E' ammesso il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
6. Per quanto concerne i loculi, non è ammessa la posa di alcun oggetto (vasi, ornamenti, etc.) sul pavimento antistante i medesimi, eccezion fatta per i 10 giorni immediatamente successivi alla tumulazione ed a condizione che gli stessi non costituiscano intralcio per i loculi vicini. Tutti gli oggetti rinvenuti in violazione a detta prescrizione verranno rimossi e smaltiti dal personale del cimitero, a spese del concessionario.

ART. 35 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine e non rendano difficoltosa o impossibile la lettura dell'indicazione relativa ai defunti.

2. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa; sulle tombe sono ammessi arbusti di piccola taglia.
3. I fiori freschi depositati sui manufatti cimiteriali devono essere asportati, a cura di chi li ha deposti, non appena avvizziscono.

ART. 36 – INTERVENTI SOSTITUTIVI DA PARTE DEL COMUNE

1. In caso di inosservanza di quanto previsto nei precedenti articoli, e in ogni altra ipotesi di trascuratezza o indecorosità dell'aspetto delle sepolture, il Funzionario comunale responsabile della gestione dei cimiteri può disporre, previa diffida agli interessati e a loro spese, che il personale comunale provveda in via sostitutiva a qualunque intervento necessario al fine di garantire i livelli minimi di decoro e di funzionalità del cimitero.
2. La diffida propedeutica all'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 può essere indirizzata direttamente ai concessionari interessati, se noti e facilmente reperibili, ovvero pubblicata all'albo pretorio e presso il cimitero per 15 giorni consecutivi.
3. Per le corone o i fiori freschi deteriorati, non è necessaria la previa diffida prevista dal precedente comma 1.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 34 del presente regolamento in quanto applicabili.

ART. 37 – LAVORI A CURA DI PRIVATI

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, ed ottenere l'autorizzazione del Responsabile del competente servizio comunale.
2. Le riparazioni di non complessa esecuzione, la pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., ed i lavori di ordinaria manutenzione in genere possono essere svolti anche da soggetti non imprenditori.
3. E' vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizi all'interno del cimitero.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.
6. E' sempre vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero, e la movimentazione di macchinari durante il passaggio di cortei funebri o lo svolgimento di riti.

ART. 38 – RESPONSABILITÀ E MODALITÀ OPERATIVE NELL' ESECUZIONE DELLE OPERE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'operatore cui sono stati affidati i lavori.
2. Chi, in qualità di imprenditore, esegue lavori all'interno del cimitero deve disporre di personale professionalmente adeguato e delle attrezzature tecniche necessarie. Nel caso di necessità di utilizzo di energia elettrica, deve inoltre, di norma, disporre di autonomo generatore di corrente.
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
4. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione Responsabile dell'Area Ambiente e Territorio. L'eventuale occupazione di spazi eccedenti quelli in concessione, comporta l'obbligo di pagamento della TOSAP nella categoria più alta fra quelle al momento in vigore.
5. I mezzi d'opera possono essere introdotti all'interno del cimitero solo per il tempo necessario alla movimentazione dei materiali che dovranno essere già predisposti e lavorati.
6. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
7. L'ingresso e la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori è consentita negli orari e nei percorsi indicati dal Responsabile dell'Area Ambiente e Territorio, mentre la sosta è consentita solo per il tempo strettamente necessario al carico ed allo scarico del materiale.
8. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
9. Per i giorni festivi l'area di cantiere ed il terreno adiacente devono essere adeguatamente delimitati, riordinati e liberi da cumuli di materiali.
10. L'orario di lavoro per le imprese all'interno dell'area cimiteriale è fissato dal Comune.

ART. 39 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. È tassativamente vietato lavorare nei giorni festivi.
2. In occasione della commemorazione dei defunti, le imprese dovranno interrompere tutte le attività per i cinque giorni lavorativi precedenti e successivi, sospendendo le realizzazioni non ultimate, e provvedendo alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi ed alla rimozione di ogni materiale di risulta.

ART. 40 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
 - d. a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - e. a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

TITOLO III – CONCESSIONI

ART. 41 – SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di manufatti costruiti dal Comune.
2. Attualmente le concessioni che il Comune pone in essere riguardano:
 - a. cappelle di famiglia
 - b. tombe di famiglia;
 - c. loculi abbinati (biloculi);
 - d. loculi singoli;
 - e. ossari.
3. Il diritto d'uso di una sepoltura è traslato attraverso una concessione amministrativa avente ad oggetto un bene assoggettato al regime dei beni demaniali, previa assegnazione del manufatto da parte del Servizio competente, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

4. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata non autenticata con oneri integralmente a carico del concessionario.
5. Ogni concessione-contratto deve necessariamente contenere:
 - a. la natura della concessione;
 - b. l'individuazione puntuale dello spazio e/o del manufatto concesso;
 - c. il numero dei posti assegnati;
 - d. la durata;
 - e. i dati identificativi completi del/dei concessionario/i. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
6. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento di canoni vigenti al momento della stipula della concessione-contratto, che devono essere versati in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di versamento in forma rateale dei canoni relativi a concessioni di durata novantanovenale di tombe e cappelle di famiglia ai sensi del successivo art. 55.

ART. 42 – ATTI DI CONCESSIONE

1. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, le concessioni contratto di cui al presente Regolamento, vengono stipulate nella forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 43 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, fatte salve le concessione perpetue rilasciate prima del 10/9/1976.
2. La durata è fissata:
 - a. in 99 anni per le cappelle e le tombe di famiglia;
 - b. in 60 anni per i loculi abbinati (biloculi);
 - c. in 30 anni per i loculi,
 - d. in 30 anni per gli ossari.
3. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.
4. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune;
5. E' riservata però al concessionario la facoltà di chiedere il rinnovo della concessione. Il rinnovo della concessione è ammesso per una sola volta ed è effettuato per un periodo di tempo pari alla metà della durata indicata nel precedente comma 2. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata entro i tre mesi precedenti la scadenza della concessione, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente art. 22 comma 3. La facoltà di rinnovo per i loculi,

singoli o abbinati, e per gli ossari potrà essere soppressa qualora si verificassero situazioni di carenza di manufatti da assegnare per le nuove concessioni.

6. Nel caso di carenza di disponibilità di aree da destinare all'inumazione di salme non completamente mineralizzate, la Giunta comunale può disporre di non procedere all'estumulazione dei feretri dai loculi alla scadenza della concessione, lasciando le salme nelle sepolture senza addebito di canoni per i concessionari originari o i loro eredi.
7. Per il rinnovo è dovuto un canone di concessione pari alla metà della tariffa in vigore al momento del rinnovo stesso. Qualora il rinnovo della concessione intervenga in una data successiva alla scadenza della concessione originaria, per il periodo intercorrente tra la predetta scadenza e la data del rinnovo è dovuto un canone calcolato proporzionalmente alla durata del periodo stesso, sulla base della metà della tariffa prevista per il rinnovo della concessione (ossia pari al 25% della tariffa vigente per le nuove concessioni, rapportata al periodo).
8. In caso di decesso del concessionario, il diritto ad esercitare la facoltà di rinnovo di cui al precedente comma 5 spetta ai suoi eredi
9. Il rinnovo della concessione dovrà essere formalizzato mediante apposito atto avente le caratteristiche di cui al precedente art. 41 (ove applicabili). Ogni previsione contenuta nella concessione originaria non conforme alle previsioni vigenti al momento del rinnovo deve intendersi automaticamente nulla. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, potrà prevedere disposizioni o clausole ulteriori rispetto a quelle previste nella concessione originaria.¹

ART. 44 – MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CAPPELLE E TOMBE DI FAMIGLIA

1. La concessione di cappelle e tombe di famiglia può avvenire a favore di:
 - a. una famiglia;
 - b. più famiglie;
 - c. ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. La concessione s'intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia ad esclusione di ogni altro. Ai fini del presente articolo per famiglia si intendono il/i concessionario/i ed inoltre:
 - a. gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
 - b. il coniuge;
 - c. i coniugi dei discendenti;
 - d. i parenti in linea collaterale di qualunque grado;
 - e. i suoceri con i generi e le nuore, il patrigno e la matrigna con i figliastri;
 - f. i cognati e i loro coniugi;
 - g. la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote;
 - h. la moglie del pronipote ed il marito della pronipote, la moglie del prozio ed il marito della prozia, il marito della cugina e la moglie del cugino.

¹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 15.11.2017

3. Nella cappella e nella tomba di famiglia hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma 2 sino al completamento della capienza dei posti disponibili, salvo il ricorso ad estumulazioni ordinarie.
4. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui al comma 2. In mancanza del concessionario, la facoltà deve essere esercitata congiuntamente da tutti gli eredi.
5. Non potrà essere fatta concessione di cappelle o tombe di famiglia per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
6. La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
7. E' tuttavia ammessa la donazione di cappelle o tombe di famiglia a favore di enti religiosi per la tumulazione esclusiva di salme di persone che in vita appartenevano ad ordini religiosi. L'atto di donazione, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, dovrà essere depositato agli atti del Comune.
8. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del comma 1 è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
9. E' consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio compresi i loro figli naturali, sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulle base delle risultanze anagrafiche.
10. E' pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate e documentate, con i soggetti di cui al precedente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo per benemerienze nei confronti del concessionario della cappella di famiglia si intendono:
 - a. persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
 - b. persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
 - c. persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà.
11. Nell'ipotesi di morte del concessionario, l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nella tomba di famiglia oggetto della concessione è sempre valutata, sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario (ovvero fondatore del sepolcro).

ART. 45 – MODALITA DI CONCESSIONE DI LOCULI

1. I loculi sono concessi solo in presenza di salma o ceneri da tumularvi e non possono essere prenotati. Essi possono essere assegnati in concessione, oltre che nel caso di decesso, anche per la tumulazione di feretri, resti mortali o ceneri in conseguenza di traslazioni da altre sepolture o provenienti da altri cimiteri.

2. La Giunta comunale potrà stabilire criteri di assegnazione dei loculi e relative tariffe di concessione differenziati in base alle circostanze che ne determinano la concessione stessa, ossia se l'assegnazione è richiesta in presenza di un decesso oppure se richiesta per la traslazione di feretri, resti mortali o ceneri provenienti da altre sepolture o da altri cimiteri.
3. I loculi possono contenere un solo feretro. Nel medesimo loculo, con il feretro, è ammesso il collocamento di una o più cassetine con i resti o le ceneri di altra salma purché legata da rapporti di coniugio o parentela/affinità di cui al precedente art. 44 comma 2.
4. E' ammesso l'utilizzo di loculi per la posa esclusiva di cassette contenenti resti mortali e/o urne cinerarie delle persone legate al concessionario da rapporti di cui al precedente art. 44, comma 2. In tal caso, per le tumulazioni successive alla prima, sono dovuti solamente i diritti previsti per le operazioni di tumulazione.
5. Il diritto di sepoltura non può in nessun modo né a nessun titolo, anche gratuito, essere ceduto a terzi. La tumulazione di salme diverse da quella per le quali fu fatta la concessione determina la decadenza della concessione e l'obbligo di stipulare un nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento.
6. Nei casi di estumulazione per trasferimento del feretro o dei resti in altra sede prima dello scadere del periodo di concessione, il loculo ritorna di diritto in piena proprietà del comune che potrà concederlo in uso ad altri.¹

ART. 46 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione. La durata della concessione è in tal caso determinata in 99 anni decorrenti dalla data della prima tumulazione.

ART. 47 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, indispensabile od opportuno per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.
2. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione dei monumenti relativi a sepolture poste in un'area per la quale non esiste un rapporto di concessione spetta al congiunto che ha disposto la posta del monumento o ai suoi aventi causa.

¹ Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 15.11.2017

3. Nel caso in cui si rendano necessarie opere di manutenzione indifferibili, il Comune, previa diffida ai soggetti di cui al comma precedente, provvede all'esecuzione delle opere, salvo poi imputarne il costo ai soggetti tenuti a provvedere.
4. L'inosservanza delle prescrizioni relative alla manutenzione è causa di avvio del procedimento di decadenza della concessione.

ART. 48 – CAUSE DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni cessano per:
 - a. rinuncia;
 - b. decadenza;
 - c. revoca;
 - d. estinzione (scadenza, soppressione cimitero, scadenza famiglia dopo 20 anni).
2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui all'art. 26 del presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio del Comune.

ART. 49 – SUBENTRI

1. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti degli eredi, che assumono la qualità di concessionari.
4. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono eredi che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 50 – RINUNCIA

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso non spetta al concessionario, o agli aventi titolo, rinuncianti, alcun rimborso.
2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

ART. 51 – DECADENZA

1. La decadenza della concessione cimiteriale viene dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
 - c. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione;
 - d. in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, nell'ossario comune o nel Giardino delle Rimembranze, restando comunque salva ed impregiudicata la ripetibilità delle spese nei confronti dei soggetti obbligati.
4. La pronuncia di decadenza non fa sorgere, in capo al concessionario, alcun diritto al risarcimento delle somme a qualunque titolo versate nell'ambito dell'intero procedimento concessorio.

ART. 52 - REVOCA

1. La revoca della concessione è esercitata da parte del Comune in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.
2. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato.
3. In particolare, ed a puro titolo esemplificativo, è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per

ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

4. Verificandosi tali fattispecie la concessione in essere viene revocata previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di concessione perpetua, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario.
5. L'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento, e successivamente della revoca, al concessionario. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio comunale e presso il cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 53 – ESTINZIONE

1. L'estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a. naturale scadenza della concessione;
 - b. estinzione della famiglia ai sensi dell'art. 49 comma 6 del presente Regolamento;
 - c. soppressione del cimitero.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. All'estinzione della concessione, in caso di inerzia degli aventi titolo, verrà disposta d'ufficio la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo comune, nell'ossario comune o nel Giardino delle Rimembranze, restando comunque salva ed impregiudicata la ripetibilità delle spese nei confronti dei soggetti obbligati.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 54 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA PER MERITI PARTICOLARI

1. All'interno del Cimitero comunale la Giunta potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno, per servizi resi alla comunità o per consistenti donazioni al Comune.

ART. 55 – PAGAMENTO DEI SERVIZI E DEI CANONI CONCESSORI

1. Il pagamento dei diritti dovuti per i servizi cimiteriali deve essere effettuato prima dell'esecuzione delle operazioni.

2. Il pagamento del canone dovuto per le concessioni contratto di cui al presente regolamento deve avvenire in unica soluzione prima della stipula delle medesime. Limitatamente alle concessioni novantanovenali di cappelle o tombe di famiglia è consentito il pagamento dilazionato, con un acconto del 50% del canone prima della stipula dell'atto ed il saldo in base ad un piano di rateazione concordato.

ART. 56 – SANZIONI

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'art. 108 del D.P.R. n. 285/1990, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis D.Lgs: 267/2000 e s.m.i., nonché quanto previsto dall'art. 10 bis L.R. n. 22/2004, introdotto dalla L.R. n. 6/2005, in quanto compatibile (riportato in allegato).
2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del Comune oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termine del vigente contratto collettivo di lavoro.

ART. 57 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatti comunque salvi eventuali diritti precedentemente acquisiti.
2. Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione C.C. n° 44 del 21.05.1992, e ss.mm.ii., cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

- bara o cassa:* il cofano destinato a contenere un cadavere
- cadavere:* corpo umano privo di funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte
- cremazione:* riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa
- esumazione:* operazione di disseppellimento di un feretro precedentemente inumato
- estumulazione:* operazione di disseppellimento di un feretro precedentemente tumulato
- feretro:* la bara ed il cadavere in essa contenuto
- Giardino delle Rimembranze:* luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e alla conseguente dispersione su richiesta dei familiari o per espressa volontà in vita del defunto
- inumazione:* sepoltura del feretro in terra, in appositi campi
- loculo:* vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei
- ossario:* si intende un manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni
- ossario comune:* ossario destinato alla conservazione indistinta delle ossa
- resti mortali:* esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere
- tumulazione:* sepoltura in loculo, ossario, tomba o cappella di famiglia
- traslazione:* trasferimento di un feretro, interno o esterno al cimitero, da una sepoltura ad un'altra

1. *Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:*
 - a) *da € 500 a € 1000 per le violazioni all'art. 4, comma 4, e alle relative norme regolamentari;*
 - b) *da € 2000 a € 5000 per le violazioni all'art. 4, comma 7, e alle relative norme regolamentari;*
 - c) *da € 1000 a € 2000 per le violazioni all'art. 4, comma 8;*
 - d) *da € 1000 a € 2000 per le violazioni all'art. 6 e alle relative norme regolamentari;*
 - e) *da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'art. 8, comma 3, e alle relative norme regolamentari;*
 - f) *da € 3000 a € 9000 per le violazioni all'art. 8, comma 4.*
2. *Le somme riscosse a seguito dell'erogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 10 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).*
3. *Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).*